CAMERA DEI DEPUTATI N. 3934-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE **HELFER**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

nella seduta del 17 marzo 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, di cui si propone la conversione in legge, fa parte di un gruppo di provvedimenti fra loro intimamente legati e diretti ad applicare anche all'interno dei Paesi della CEE un'unica disciplina di mercato per i prodotti ortofrutticoli.

È noto come alcuni prodotti di tale settore, commerciati fra gli Stati Membri, siano da tempo sottoposti a norme specifiche di qualità e subiscano in uscita e in entrata un severo controllo inteso a verificarne la corrispondenza ai tipi dichiarati ed ammessi.

Questo da un lato offre maggiori garanzie all'esportatore, dall'altro obbliga l'esportatore ad un impegno più responsabile, con positivi riflessi sul prestigio e sulle capacità concorrenziali della nostra produzione avviata verso i mercati stranieri.

Col decreto-legge n. 81 le norme comunitarie di qualità sopra richiamate vengono estese anche all'interno del Paesi Membri, in modo da configurare un unico mercato per i prodotti ortofrutticoli, soggetto alla stessa disciplina per tutto il territorio dei sei Paesi. E non si può negare che ciò costituisca una semplificazione enorme e una garanzia non trascurabile per tutti i consumatori del MEC.

Ma questo è l'aspetto solo in apparenza più importante. Anche se meno macroscopici, altri effetti concomitanti sono da considerarsi di non minore rilievo, soprattuto ai fini della difesa economica della produzione, di un più sicuro indirizzo colturale, di una piu efficace selezione delle qualità più elette.

Programmare la produzione agricola ed adeguarla a un mercato equilibrato, al fine di evitare l'altalena funesta dei prezzi, è cosa estremamente difficile se non addirittura disperata. È un campo questo dove l'intervento regolatore *a posteriori* appare assolutamente inevitabile; e questo può essere realizzato attraverso un razionale dosaggio dell'offerta, una oculata manovra delle scorte, il ritiro parziale o totale dei superi, la diversa destinazione degli stessi e via dicendo.

Gli aspetti del problema sono tali e tanti anche in rapporto alla varietà dei prodotti che non sono riducibili sotto un solo comune denominatore. E la manovra è tanto più ardua quanto più deperibili sono le derrate.

È stato dimostrato per esempio che, al pari della moneta, la frutta cattiva caccia dal mercato la frutta buona. Nel 1964 su 24 milioni circa di mele prodotte in Italia, oltre la metà finirono alla distillazione, in parte alle industrie conserviere, in parte al macero. Di questi 12 o 13 milioni di quintali (una statistica esatta è impossibile) una notevole quantità era all'origine merce selezionata, ma di relativa conservabilità, sospinta ai margini del mercato dall'afflusso caotico delle qualità più scadenti offerte a qualunque prezzo.

Anche nell'autunno del 1966 il vostro relatore ha potuto constatare la tendenza da parte del commercio ad acquistare prima le qualità mercantili o addirittura merce petecchiata, sia pure commestibile, anche in una annata di produzione abbondante in tutti i Paesi del Mercato comune.

L'applicazione controllata delle norme di qualità dovrebbe indurre ad una inversione di tendenza, e, schiumando fin dal momento della raccolta e della prima selezione il prodotto non commerciabile, dovrebbe favorire una più equa remunerazione del prodotto migliore. Sarà oltretutto uno stimolo non piccolo per affinare le tecniche produttive onde ottenere più alte percentuali di merce di prima classe, per meglio individuare l'autentica vocazione del terreno e per adeguarvi, come già prima accennato, gli indirizzi colturali.

Non si tratta, ovviamente, di operare con un tocco di bacchetta magica, né a senso unico, vale a dire sulle spalle dei produttori, i quali nonostante la larga opera di divulgazione di queste scadenze e del loro significato pratico, vengono sempre colti di sorpresa, almeno per larghi strati.

Per la frutta, per esempio, trattisi di pere o di pesche, di agrumi o di mele, si ripresenta in tutta la sua imponenza il problema della trasformazione industriale e della distillazione delle quantità scartate ad un minimo di prezzo che compensi almeno i trattamenti effettuati, la raccolta e il trasporto. E ciò a prescindere dal caso di crisi ed al conseguente ritiro parziale del prodotto, previsto dalle

norme comunitarie, con pagamento dal 1° luglio 1967 a carico della Comunità.

Né va ignorato che altri interventi, oltre ai controlli di qualità, sono invocati a convergere nella difesa dei prezzi alla produzione. Di tali interventi ha lungamente discusso la XI Commissione (Agricoltura e foreste) in sede di espressione del parere che si allega, proponendo a fini di prudenza e di gradualità, alcuni emendamenti che sono stati recepiti ed approvati dalla XII Commissione, competente in sede primaria dell'esame del decreto-legge.

All'articolo 1 sono stati così approvati due commi aggiuntivi, i quali, riproducendo integralmente i commi secondo e terzo dell'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 158/66, evidenziano a prima lettura le eccezioni alle norme di controllo. Si tende in questo modo a non intralciare o appesantire eccessivamente le operazioni intermedie della lavorazione e selezione dei prodotti ortofrutticoli e a limitarne il controllo di qualità nella fase essenziale dalla commercializzazione al consumo.

Questo intento è pure confermato dall'articolo 3, proposto dalla Commissione Agricoltura, sostitutivo dell'originario articolo 3 del decreto-legge n. 81.

Così, sempre ai fini di una immediata percezione dei limiti della norma, l'articolo 10 viene modificato in modo che risulti certa la dilazione fino al 1° gennaio 1968 per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità per i prodotti di cui all'allegato *B*, vale a dire per alcuni tipi di frutta (albicocche, prugne, ciliege, fragole) e di verdure (lattughe, cipolle, spinaci, cicoria, ecc.), per i quali rimarranno, per ora, in vigore le norme interne di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1959 n. 200. Il Regolamento comunitario aveva già previsto per questi prodotti l'applicazione differita delle norme di qualità al 1° gennaio 1968. La ragione sembra evidente. Mentre per i prodotti di cui all'allegato *A*, oggetto di forte esportazione, è previsto non difficile l'allineamento anche per il mercato interno agli *standards* in atto per il commercio con l'estero, non altrettanto può dirsi per i prodotti dell'allegato *B*, trattati e offerti in vendita da una massa di produttori e di piccoli operatori non certo in grado di attrezzarsi e di organizzarsi in breve tempo.

La gradualità di questo processo d'inserimento della nostra produzione ortofrutticola nelle regole del Mercato comune, raccomandata dalla Commissione Agricoltura, non deve significare, a giudizio del vostro relatore, una placida acquiescenza all'attuale situazione di carenze strutturali ed organizzative, che tanto negativamente incidono sulle remunerazioni ai produttori e sulla capacità competitiva dei nostri prodotti. I campanelli di allarme sono già molti, specialmente per la nostra produzione agrumaria.

È sembrato opportuno alla XII Commissione che le norme comunitarie relative al settore siano pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contestualmente allo stesso decreto, in allegato e che per la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4 il limite minimo sia abbassato a 5.000 lire.

Ma l'innovazione più cospicua proposta al decreto-legge n. 81 dalla Commissione Agricoltura, è quella relativa all'organismo incaricato di eseguire il controllo di qualità. Tale organismo era stato indicato nell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.), qualificato da molti anni in questa funzione. A parte la denominazione limitativa dei compiti di tale istituto, difficoltà sono intervenute per il finanziamento dei nuovi organici di cui esso dovrebbe essere dotato per venir posto in grado di assolvere impegni tanto più vasti ed onerosi derivanti dal nuovo decreto. Si è optato così per l'affidamento all'AIMA di questa nuova importante funzione, che essa potrà svolgere in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione avvalendosi anche di personale messo a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e foreste, da altre Amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo, o da altre pubbliche amministrazioni, con modalità da stabilirsi a mezzo decreto.

La scelta può apparire, a giudizio del vostro relatore, opinabile proprio per le ragioni esposte nella relazione ministeriale al disegno di legge di conversione. Sarà comunque opportuno che i criteri esecutivi del controllo di qualità adottati dai due Istituti (I.C.E. e A.I.M.A.), siano il più possibile unificati ad evitare eventuali contestazioni e recriminazioni.

Tutto ciò premesso, il vostro relatore raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione n. 3934.

HELFER, *Relatore*.

A fini di documentazione si allega il parere espresso in argomento dalla XI Commissione Agricoltura.

« La XI Commissione permanente Agricoltura, considerata la necessità di una applicazione graduale dei Regolamenti comunitari in modo da permettere ai produttori l'apprestamento di strumenti idonei a migliorare la produzione e a difenderne il prezzo, propone che siano accolti i seguenti suggerimenti intesi ad armonizzare maggiormente le disposizioni nazionali con quelle comunitarie:

1) aggiungere all'articolo 1 del decreto i seguenti commi (che riproducono i commi II e III del Regolamento comunitario 158/66):

" Non sono soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centro di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;

c) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti, o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di produzione;

d) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o verso centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.

Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;

b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.

Per i prodotti di cui al comma 2 e comma 3, lettera *a*), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione ».

2) Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 con il seguente:

" I controlli necessari per verificare che i prodotti di cui al precedente articolo siano conformi alle norme di qualità, nonché alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del Regolamento della Comunità economica europea n. 158 del 25 ottobre 1966, sono esercitati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, avvalendosi anche del personale che potrà essere posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da altre amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e da altre pubbliche amministrazioni, con le modalità da stabilire con i decreti di cui al primo comma del presente articolo ".

3) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti posti in commercio i prodotti soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Chiunque impedisce l'espletamento delle dette funzioni al personale sopraindicato e comunque ne ostacola l'esercizio è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato »;

4) sostituire il 1° comma dell'articolo 10 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti di cui all'allegato *A*, e dal 1° gennaio 1968 per quelli di cui all'allegato *B*, le norme di qualità, stabilite dai Regolamenti della Comunità economica europea, sostituiscono anche, ad ogni effetto, la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1959, n. 200, recante " norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la relogamentazione dei relativi imballaggi ».

Nel chiedere l'accoglimento alle proposte formulate, la Commissione esprime parere favorevole ».

LA XI COMMISSIONE AGRICOLTURA.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Non sono soggetti sul mercato interno all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

a) i prodotti venduti o forniti dal produttore a centro di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito o avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;

b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio;

c) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti, o commercializzati in altro modo dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, fra i quali i mercati situati nella zona di produzione;

d) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di condizionamento e di imballaggio o verso centri di deposito situati nella stessa zona di produzione.

Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità:

a) i prodotti avviati verso industrie trasformatrici;

b) i prodotti ceduti al consumatore per il suo fabbisogno personale da parte del produttore nell'azienda di quest'ultimo.

Per i prodotti di cui al comma secondo e comma terzo, lettera *a*), deve essere fornita la prova che essi rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto riguarda la loro destinazione.

Il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2 sono sostituiti dal seguente:

« I controlli necessari per verificare che i prodotti di cui al precedente articolo siano conformi alle norme di qualità, nonché alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del Regolamento n. 158 della Comunità economica europea, sono esercitati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in collaborazione con gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, avvalendosi anche del personale che potrà essere posto a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da altre amministrazioni statali, dagli Enti di sviluppo agricolo e da altre pubbliche amministrazioni, con le modalità da stabilire con i decreti di cui al primo comma del presente articolo ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto, le persone incaricate dello svolgimento delle funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei luoghi in cui sono esposti per la vendita, messi in vendita o altrimenti posti in commercio i prodotti soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale sopraindicato o comunque ne ostacoli l'esercizio è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni delle norme di qualità di cui al precedente articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 400.000, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto ».

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti di cui all'allegato *A*, e dal 1° gennaio 1968 per quelli di cui all'allegato *B*, le norme di qualità, stabilite dai Regolamenti della Comunità eco-

nomica europea, sostituiscono anche, ad ogni effetto, la disciplina prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1959, n. 200, recante norme per la classificazione e l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le norme comunitarie relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonché agli imballaggi ed alle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti stessi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in allegato al presente decreto ».